

# **NUOVO STATUTO**

**DELL'ARCICONFRATERNITA  
DI S. MARIA MAGGIORE - ISPICA**

---

SI COMPONE DI 7 CAPITOLI E 28 ARTICOLI

---

martorina - ispicca



# **NUOVO STATUTO**

**DELL'ARCICONFRATERNITA  
DI S. MARIA MAGGIORE - ISPICA**

---

SI COMPONE DI 7 CAPITOLI E 28 ARTICOLI

---

**martorina - ispica**

*La Confraternita di Santa Maria Maggiore venne costituita da Mons. Capobanco, Vescovo di Siracusa, il 12 febbraio 1651 con scopo di Culto.*

*Anche i Governi che si sono succeduti l'hanno riconosciuta approvata ed autorizzata con Decreti Reali.*

*Importante quello del Vicerè di Sicilia, Marchese Caracciolo, il quale con il Decreto Reale del 24 Dicembre del 1783 le diede una nuova costituzione.*

*Accusata di essere Società Segreta, venne soppressa e riattivata da Ferdinando, Re delle Due Sicilie, con Decreto del 10 Maggio 1842.*

*In seguito alle Leggi eversive (1860) anche la Confraternita di Santa Maria Maggiore venne posta alle dipendenze dell'Autorità Tutoria con lo Statuto col quale si è retta fino al 1960.*

*Con decreto del 15 ottobre 1933 registrato alla Corte dei Conti il 17 Maggio 1937 n. 385 è passata alle dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica.*

*Il 25 Marzo 1960 la Curia Vescovile di Noto approvava il nuovo Statuto al quale l'8 Luglio 1965 furono apportate alcune modifiche e altre nel Novembre del 1970.*

*Il presente Statuto, che annulla ogni Statuto precedente, è stato approvato dall'Assemblea il 2 Settembre 1973 e dalla Curia Vescovile l'8 Ottobre 1973.*

## CAPITOLO I

### *Finalità dell'Arciconfraternita*

#### Art. 1

L'Arciconfraternita di S. Maria Maggiore ha per fini istituzionali:

- a) - Promuovere fra i Confratelli una vita esemplare cristiana attraverso una accurata istruzione religiosa, con la pratica della pietà e la frequenza ai Sacramenti, secondo gli insegnamenti di Sacra Romana Chiesa.
- b) - Promuovere lo scambievole aiuto spirituale tra i confratelli, secondo i dettami della carità cristiana.
- c) - Aiutare il Parroco per la migliore riuscita delle varie iniziative dell'attività della Comunità Parrocchiale e per il decoroso e solenne svolgimento delle Sacre Funzioni.
- d) - Aiutare nel bisogno i confratelli, provvedere per l'assistenza religiosa ai confratelli moribondi, per la sepoltura in caso di bisogno, e suffragarne le loro anime.

## Art. 2

L'Arciconfraternita ha inoltre il compito di:

a) - Amministrare i beni patrimoniali; riscuotere i canoni ed i fitti dei locali locati; amministrare gli introiti delle feste tradizionali della Chiesa, curando che tali somme non vengano sperperate.

b) - Promuovere, dal rappresentante giuridico della Chiesa, la tutela dei diritti dei beni patrimoniali della Chiesa stessa.

c) - Provvedere, entro i limiti delle disponibilità, alla manutenzione ed al miglioramento della Chiesa di S. Maria Maggiore, dell'annesso campanile e degli stabili, dell'organo, ai necessari restauri dei mobili, delle campane e suppellettili, alle spese per le feste tradizionali ed alle spese per il Culto.

Contribuire al mantenimento delle altre associazioni religiose della Comunità Parrocchiale.

## CAPITOLO II

### *Dei Confratelli*

## Art. 3

Il numero dei Confratelli non è limitato; quanti desiderano far parte della Confraternita debbono avere i seguenti requisiti:

- a) - Avere compiuto il ventunesimo anno di età.
- b) - Essere di incensurati costumi.
- c) - Praticare la Religione Cattolica.

## Arti. 4

Per essere ammessi a far parte dei Confratelli, occorre:

a) - Presentare regolare domanda al Presidente, nella quale si dichiara di essere a conoscenza dello Statuto e si promette di adempiere agli adempimenti propri dei confrati, secondo lo Statuto.

b) - Versare la quota di ammissione stabilita a norma di Statuto. Questa quota sarà restituita se la domanda viene ad essere respinta.

La domanda, esaminata prima dalla Rettoria per il visto, se accettata viene proposta all'Assemblea straordinaria che la voterà a scrutinio segreto. Se i voti favorevoli saranno pari alla maggioranza assoluta dei presenti, la domanda si intenderà accolta, e, dopo il Visto alla delibera da parte dell'Ordinario Diocesano, sarà data comunicazione all'interessato che da allora potrà esercitare tutti i suoi diritti e doveri di Confratello.

## Art. 5

I doveri dei Confrati sono:

a) - Intervenire ai Santi Esercizi Spirituali in preparazione alla S. Pasqua.

b) - Accostarsi al Santo Precetto Pasquale il Giovedì Santo.

c) - Praticare i Sacramenti secondo l'insegnamento della Chiesa.

d) - Osservare quanto prescritto dal presente Statuto.

e) - Intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie della Confraternita.

f) - Intervenire al funerale del confratello defunto.

g) - Pagare le quote mensili stabilite dalla Rettoria ed accettate dai Confrati.

h) - Espletare con zelo ed onore gli incarichi, inerenti ai confrati, che loro venissero affidati.

i) - Partecipare di diritto a tutte le manifestazioni della Comunità Parrocchiale, assicurarsi del buon andamento delle amministrazioni dei beni patrimoniali della Chiesa, occupare i primi posti nelle funzioni in Chiesa, e nelle processioni - salvo le disposizioni liturgiche - avere alla morte i suffragi, il contributo alla famiglia e le onoranze funebri gratuite nella Parrocchia di S. Maria Maggiore (le spese per la Parrocchia funerante e per la Parrocchia di appartenenza saranno a carico della Cassa dei Confrati).

Inoltre i confrati hanno diritto al voto nelle As-

semblee e, se hanno superato il venticinquesimo anno di età e fanno parte della Confraternita da almeno un anno, possono ricoprire qualsiasi carica sociale della Confraternita.

#### Art. 6

I Confrati che, per motivi di lavoro, si trovano fuori Ispica, saranno sempre considerati Confrati con tutti i diritti e doveri, se saranno sempre al corrente con il pagamento delle quote mensili.

#### Art. 8

I Confratelli che, per tre volte consecutive, senza giustificata ed accertata motivazione, tranne per quelle contemplate dall'art. 6, non intervengono alle riunioni della Confraternita e coloro che non osservassero il presente Statuto, saranno prima ammoniti dal Presidente e, perdurando nella loro inosservanza, saranno dalla Rettoria deferiti all'Assemblea per i provvedimenti di sua competenza.

## CAPITOLO III

### *Della Rettoria*

#### Art. 9

La reggenza e l'Amministrazione della Confraternita è demandata alla Rettoria o Consiglio di Amministrazione, così composta:

- 1) - Presidente.
- 2) - Vice Presidente.
- 3) - Quattro Rettori.
- 4) - Tesoriere.
- 5) - Segretario.

Mentre il Segretario viene nominato dalla Rettoria, i sette componenti la Rettoria vengono eletti fra i Confrati, a scrutinio segreto, nella Assemblea generale, in seduta straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, che sarà convocata secondo Statuto, con avviso inviato a domicilio dei confrati almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ciascun elettore scrive sette nomi in apposite schede predisposte dalla Rettoria. Dallo scrutinio verrà formulata apposita graduatoria relativa ai voti riportati da ciascun suffragato. Saranno nominati

Rettori i primi sette confrati che avranno riportato il maggior numero di voti.

I nuovi eletti, entro otto giorni dall'approvazione della Deliberazione da parte dell'Ordinario Diocesano, saranno insediati dal Presidente uscente. La nuova Rettoria nella sua prima riunione, presieduta dal Presidente uscente, omologherà le elezioni, sostituendo se del caso gli eventuali rinunciari con i confrati che li seguono nella graduatoria elettorale, e nominerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I Componenti la Rettoria durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Rettori hanno voto deliberativo, il Segretario ha solo voto consultivo.

Le riunioni della Rettoria sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo mensilmente in preparazione alla riunione ordinaria dell'Assemblea; le seconde hanno luogo tutte le volte che si rende necessario prendere qualche decisione, e si terranno dietro apposito invito diramato dal Presidente e consegnato, completo di Ordine del Giorno, almeno tre giorni prima della riunione.

#### Art. 10

Spetta alla Rettoria d'intesa con il Padre Spirituale:

a) - Provvedere al buon andamento morale e disciplinare della Confraternita.

b) - Provvedere ad amministrare i beni della Confraternita.

c) - Predisporre i bilanci di previsione annuali ed i Conti Consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, prima, ed all'approvazione della Curia, poi.

d) - Rinnovare in tempo utile le eventuali iscrizioni ipotecarie.

e) - Provvedere alla manutenzione degli immobili e dei mobili, alla conservazione dei censi, dei canoni, alle riscossioni delle entrate ed al pagamento delle spese in base al bilancio di previsione.

f) - Esaminare le istanze per ammissione a confrate e le istanze di dimissione.

g) - Programmare, d'intesa con il Padre Spirituale (il Parroco) le Feste tradizionali, salvo che venga coadiuvata da apposito Comitato eletto di volta in volta dalla Confraternita.

h) - Prendere nei casi di urgenza, sotto la propria responsabilità, decisioni di pertinenza dell'Assemblea, salvo a chiedere la ratifica nella prima riunione di Assemblea.

Poichè dal buon esempio e dal comportamento della Rettoria dipende il buon funzionamento dell'Arciconfraternita, la Rettoria occuperà sempre il primo posto o posto d'onore nelle adunanze e tutte

le volte che la Confraternita interviene in corpo ad una manifestazione della Comunità parrocchiale.

## CAPITOLO IV

### *Del Presidente*

#### Art. 11

Il Presidente rappresenta la Confraternita in ogni sua manifestazione. Spetta al Presidente, in perfetta intesa con il Padre Spirituale:

a) - Curare l'osservanza dello Statuto sociale da parte dei confratelli.

b) - Richiamare al dovere i confratelli negligenti o noncuranti.

c) - Indire le riunioni straordinarie della Rettoria e dell'Assemblea, facendo spedire gli inviti dal Segretario.

d) - Presiedere e dirigere le adunanze e le discussioni dei vari argomenti.

e) - Curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

f) - Firmare la corrispondenza e gli atti della Confraternita, curando la perfetta conservazione dei registri e dei documenti.

g) - Rappresentare in giudizio la Confraternita, dietro decreto di autorizzazione rilasciato dalla Curia Vescovile.

h) - Provvedere alle verifiche ordinarie e straordinarie di Cassa in presenza del Tesoriere.

i) - Ispezionare l'archivio, accertando che sia tenuto in perfetta regola.

l) - Ordinare i pagamenti e le riscossioni e accertare che le somme eccedenti il fabbisogno giornaliero vengano depositate in libretto di risparmio.

#### Art. 12

Le funzioni di cui all'art. 11, in caso di impedimento del Presidente, potranno essere esercitate dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Rettore anziano per elezione, per numero di voti riportati o per età.

#### Art. 13

Tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Confrati divengono esecutive dopo l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano, al quale vengono trasmesse in duplice copia firmate dal Presidente, dal Segretario e dal Padre Spirituale. Una copia viene restituita approvata e conservata in archivio.

## CAPITOLO V

### *Del Padre Spirituale*

#### Art. 14

Ordinariamente il Padre Spirituale è il Parroco, poichè è il rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica in seno all'Arciconfraternita e il legale rappresentante della Chiesa stessa.

#### Art. 15

Il Parroco in forza del precedente articolo, sebbene non tenga l'amministrazione dei beni patrimoniali della Confraternita, ha il diritto di sorvegliare e tutelare i diritti relativi ai beni della Chiesa stessa, di vigilare sullo esatto adempimento degli obblighi religiosi dei confrati, dei legati di culto, dei suffragi dei confrati defunti e sul decoroso svolgimento delle funzioni religiose.

#### Art. 16

Deve, inoltre, curare il profitto spirituale dei singoli confrati, rendersi conto delle loro necessità ed interessarsi perchè la Confraternita prenda in e-

same i singoli casi particolari e nei limiti delle proprie possibilità venga in loro aiuto.

Verso il Parroco, sia Il Consiglio di Amministrazione che i singoli confrati si mostreranno sempre ossequiosi in ogni circostanza e faranno tesoro dei suoi consigli.

#### Art. 17

In tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei confratelli, egli interverrà di diritto e prende il posto d'onore. Gode il diritto di voto quando le deliberazioni fossero in contrasto con lo spirito religioso della confraternita, a norma del Canone 134 C. P. I., farà apposita istruzione religiosa intorno a speciali punti dello Statuto.

### CAPITOLO VI

#### *Del Comitato di Assistenza*

#### Art. 18

Il Comitato di assistenza viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto questo. Esso è composto di un rettore, di un economo-cassiere e di un messo che potrà essere anche un sacrista.

#### Art. 19

Il Comitato provvede, sotto la sorveglianza del Rettore-Presidente o di un suo delegato, alla esazione delle quote mensili e della tassa di entrata di cui all'art. 28.

Inoltre è compito del Comitato di assistenza erogare le somme per i funerali ed il contributo alla famiglia dei confrati defunti, previa autorizzazione del Presidente o del suo delegato.

#### Art. 20

La tassa di entrata e la quota mensile saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Padre Spirituale.

#### Art. 21

L'economo-cassiere dovrà tenere le somme depositate presso una Banca locale in un conto fruttifero.

#### Art. 22

Anche il Rettore-Tesoriere è tenuto ad osservare e rispettare l'articolo 33.

## CAPITOLO VII

### *Delle Adunanze della Confraternita*

#### Art. 23

Le adunanze della Confraternita sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo la prima domenica di ogni mese in un orario conveniente che sarà stabilito dal Presidente.

Le seconde entro il mese di Gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e nel mese di Novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno prossimo.

L'Assemblea potrà essere, inoltre, riunita tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

Le dette ultime assemblee saranno convocate con avviso personale inviato al confrate almeno tre giorni prima della riunione con il relativo ordine del giorno.

Il Presidente deve riunire anche l'Assemblea quando avrà richiesta per iscritto da almeno un terzo dei confrati.

#### Art. 24

Tutte le adunanze della Confraternita e del Consiglio di Amministrazione saranno iniziate da una preghiera e da un breve pensiero religioso del Padre Spirituale. Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, indi si procederà alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

#### Art. 25

E' assolutamente vietato, pena la immediata espulsione, portare nei locali della Confraternita e molto più nelle adunanze, discorsi riflettenti la politica locale o nazionale, dovendo la Confraternita attendere esclusivamente e sempre alla sua finalità eminentemente religiosa.

E' vietata, pertanto, alla Confraternita, ogni altra manifestazione che non sia puramente religiosa.

#### Art. 26

Nelle adunanze straordinarie della Confraternita saranno trattati i seguenti argomenti:

- 1) - Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Approvazione dei bilanci e discussione de-

gli altri progetti preposti dal Consiglio di Amministrazione.

3) - Ammissione dei nuovi confrati.

4) - Tutti gli altri provvedimenti che non sono di competenza della Rettoria.

#### Art. 27

Le deliberazioni della Confraternita perchè siano regolarmente emesse, devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei confratelli. Basta però qualsiasi numero di essi se la adunanza è in seconda convocazione.

Si riterranno per approvare quelle deliberazioni che riporteranno la metà più uno dei voti.

Le deliberazioni regolarmente viste entreranno in vigore dopo avere ottenuto l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

Il verbale di ogni seduta deve essere sempre motivato e riprodurre il sunto preciso e fedele degli argomenti trattati nelle adunanze. Oltre la firma del Segretario deve portare quella del Presidente e del Padre Spirituale.

#### Art. 28

1) - *Quota di ammissione:*

L. 3.000 (tremila) per confrate inferiore a 30 anni.

L. 5.000 (cinquemila) per confrate dagli anni 31 ai 50.

L. 8.000 (ottomila) per confrate dagli anni 51 ai 65.

L. 10.000 (diecimila) per confrate oltre i 65 anni.

2) - *Quota mensile:*

L. 150 (centocinquanta).

3) - Contributo da corrispondere alla famiglia del confratello defunto L. 15.000 (quindicimila).